



Versione 02 aggiornata al 25/07/2024

**FONDO PENSIONE
GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
PARTE SPECIALE**

INDICE SOMMARIO

REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	10
3. Le Aree a Rischio Reato	13
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	15
5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”	17
6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	29
7. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	34
REATI SOCIETARI.....	35
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001.....	35
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	41
3. Le Aree a Rischio Reato	42
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	43
5. Le singole Aree a Rischio Reato	46
6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	50
REATI DI ABUSO DI MERCATO	51
1. I reati di Abuso di Mercato quali presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001.....	51
2. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001	53
3. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Abuso di Mercato.....	58
4. Le Aree a Rischio Reato	59
5. Norme di comportamento generale in tutte le Aree a rischio.....	60
6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	61
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ..	62
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001.....	62
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	67
3. Le Aree a Rischio Reato	68
4. Possibili Modalità di Realizzazione degli Illeciti in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ..	70
5. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	72
Regole di comportamento.....	77
6. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato.....	78
7. Procedure previste dalla Legge.....	79
8. Procedure specifiche predisposte da Fondo Pensione per il presidio delle Aree a Rischio.....	81
9. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	82
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	83
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-octies, D.Lgs. 231/2001.....	83
2. Le sanzioni previste in relazione al Reato di Autoriciclaggio.....	87
3. Le Aree a Rischio Reato	88
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	89
5. Le singole Aree a Rischio Reato	91
6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	94
REATI TRIBUTARI	95
1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001.....	95
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributarî.....	99
3. Le Aree a Rischio Reato	100
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	101
5. Le singole Aree a Rischio Reato	102
6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato	106

SEZIONE 1

REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione di seguito elencate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Per effetto delle modifiche apportate al Decreto dalla Legge n. 190 del 2012, esigenze di organicità nella trattazione suggeriscono di disciplinare le fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'articolo 2635, c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-*bis* c.c. (sanzionate in capo all'ente in virtù dell'articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001) nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale del Modello del Fondo Pensione, che è finalizzata a prevenire la commissione dei reati di corruzione e degli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i **“Reati di corruzione e gli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione”**).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Fondo Pensione ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis). se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto lesa o tratto in inganno sia lo Stato od altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per l'ente o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo in commento non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, ma è richiesta la sussistenza di un'ulteriore attività, di un particolare artificio ovvero di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico.

(ii) Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

(iii) Corruzione:

- Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)
“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
- Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - *Corruzione propria*)
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio².

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.* Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-bis, c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 in forza del quale *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

² In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «pactum sceleris», nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000).

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro o altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del Decreto, vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p., sopra riportati, qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

- a) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”⁴;*
- f) *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria”⁵.*

- Art. 319-*quater* (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-*ter* c.p.

⁴ Così testualmente: art. 322-*bis*, 1° comma, c.p.

⁵ Così testualmente: art. 322-*bis*, 2° comma, n. 2, c.p.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell’articolo:
 - 357 del Codice penale sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugo, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.

(iv) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indipendentemente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indipendentemente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

La nuova fattispecie di reato di traffico di influenze illecite è stata introdotta dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019. Tale fattispecie di reato punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art 322-bis c.p. indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p.. La norma prevede anche la punibilità del soggetto operante in nome e per conto dell’Ente che indebitamente dà o promette denaro a un soggetto che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p..

Inoltre, il delitto (a più fattispecie) di cui all’art. 346-bis c.p. sarà di applicazione sussidiaria non solo rispetto alla corruzione propria e in atti giudiziari ma anche rispetto ai delitti previsti dagli artt. 318 (corruzione per l’esercizio della funzione) e 322-bis c.p. (corruzione

internazionale).

(v) **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al terzo comma. Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità viene considerata soltanto la corruzione attiva (*i.e.*: la condotta del soggetto corruttore) che può essere posta in essere da chiunque attivamente corrompa uno o più dei soggetti indicati al primo e secondo comma dell'articolo in esame, attraverso la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità, per indurli al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Più precisamente, con riferimento alla violazione degli obblighi di ufficio si potrebbe trattare della violazione di obblighi: (i) istituzionali imposti dalla legge e/o (ii) regolamentari derivanti dallo statuto sociale, da deliberazioni assembleari, etc.⁶.

Per quanto attiene, invece, alla nozione di obbligo di fedeltà, occorre rifarsi alla formulazione dell'articolo 2105, c.c., ed alla interpretazione giurisprudenziale dello stesso⁷.

In sintesi, il fatto tipico previsto dall'articolo 2635 c.c. è scandito in due momenti tra loro connessi: (i) l'offerta, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, da parte del soggetto corruttore, o da parte di un soggetto diverso che sia stato appositamente

⁶ Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi, *Le misure anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 157.

⁷ Sergio Seminara, *Il reato di corruzione tra privati e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001*, Relazione Paradigma, Forum 231, Milano 26-28 novembre 2012, p. 4.

incaricato e (ii) il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà che deve essere conseguenza dell'offerta, della dazione o della promessa, senza che tale condotta produca necessariamente un documento alla controparte privata.

(vi) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al primo comma.

Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità rileva l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, non dovuti, ad uno dei seguenti soggetti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati ovvero a chi svolge nell'ambito di una società o ente privato un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

Perché possa esservi responsabilità, è necessario che tale offerta o promessa sia posta in essere, affinché uno dei soggetti sopra menzionati compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e che la stessa non sia accettata.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24, 25 e 25-ter (limitatamente alle condotte di cui agli articoli 2635, comma 3, e 2635-bis, comma 1, c.c.) del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Fondo Pensione, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p>

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex art. 319-bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 	<p>commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) 	<p>Da 400 a 600 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Istigazione alla corruzione tra privati (2635-<i>bis</i>, comma 1, c.c.) 	<p>Da 200 a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati di corruzione e degli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti contrattuali o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o con le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, Fondo Pensione ha provveduto ad individuare le seguenti **“Aree a Rischio Reato”**, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i soggetti sopra indicati comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati di corruzione e degli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Aree a Rischio Reato “strumentali” alla realizzazione dei Reati di corruzione e degli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da Fondo Pensione in relazione ai Reati di corruzione e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree a Rischio Reato “dirette”

- Amministrazione, contabilità e bilancio;
- Selezione e formazione del personale;
- Gestione e amministrazione del personale;
- Gestione dell'indizione di gare;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche;
- Gestione previdenziale: ciclo attivo;
- Gestione previdenziale: ciclo passivo;
- Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.

2. Aree a Rischio Reato “strumentali”

- Amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione e amministrazione del personale;
- Gestione previdenziale: ciclo attivo;
- Gestione previdenziale: ciclo passivo;

- Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di corruzione e degli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Fondo Pensione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5, 6 e 7, nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle controparti contrattuali di diritto privato;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, o ancora in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) assecondare al fine di ottenere un interesse o un vantaggio le pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio volte a farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- 4) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (*i.e.* assunzione, *stage*, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- 5) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 6) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti;

- 7) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 8) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- 9) effettuare qualsiasi forma di sponsorizzazione con controparti pubbliche e/o private non a condizioni di mercato;
- 10) accordare e corrispondere in favore di terzi (es. consulenti, collaboratori, etc.) che vantano o asseriscono di vantare rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, denaro o altra utilità non direttamente correlata a servizi e/o attività contrattualmente pattuite ed effettivamente svolte;
- 11) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre controparti anche di diritto privato, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 12) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 13) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dal Fondo Pensione.

A tal fine è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”

5.1. Amministrazione, contabilità e bilancio

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria;
2. gestione delle attività volte alla predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Amministrazione, contabilità e bilancio*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- il Service (service amministrativo esterno);
- il Gestore Assicurativo.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.).

In particolare, in relazione alla *gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria*:

- i reati di **Corruzione propria e impropria e/o di Istigazione alla corruzione**, potrebbero configurarsi laddove in sede di ispezioni/verifiche, i funzionari dell'amministrazione finanziaria (es. Agenzia delle Entrate, etc.) fossero portati a non segnalare irregolarità di carattere fiscale poste in essere da Fondo Pensione e ciò a fronte della corresponsione o della promessa di corresponsione di denaro o

altra utilità da parte di un Soggetto Sottoposto o di un Soggetto Apicale del Fondo Pensione;

- il reato di **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, potrebbe configurarsi laddove fosse il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a fare pressioni su un Soggetto Sottoposto o su un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio della non segnalazione di irregolarità di carattere fiscale poste in essere dal Fondo Pensione e, il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire il Fondo stesso;
- il reato di **Traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto del Fondo Pensione, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. consulente esterno) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (es. funzionario dell'Agenzia delle Entrate), al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. ignorare eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo Pensione alla normativa vigente).

In particolare, in relazione alla *gestione delle attività volte alla predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni*:

- il reato di **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi qualora il consulente fiscale, in accordo con un Soggetto Sottoposto o con un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, nella predisposizione delle dichiarazioni (es. dichiarazione dei sostituti d'imposta) da trasmettere alle competenti autorità pubbliche (es. Agenzia delle Entrate), fornisca, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo Pensione;
- il reato di **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi laddove il consulente fiscale, in accordo con un Soggetto Sottoposto o con un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, acceda (anche illegittimamente) ai sistemi informatici delle competenti autorità pubbliche (es. per l'invio telematico della dichiarazione fiscale del Fondo Pensione), alterando il funzionamento di tale sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, al fine di conseguire fraudolentemente una riduzione delle imposte da versare all'Erario e un conseguente danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

5.2. Selezione e formazione del personale

5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività correlate alla selezione del personale;
2. gestione delle attività correlate alla formazione e al processo di performance del personale.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Selezione e formazione del personale*” partecipa anche, come Soggetto/Funzione diversa da quelle del Fondo Pensione, l’Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- i reati di **Corruzione propria e impropria**, **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e/o di Istigazione alla corruzione**, si potrebbero configurare laddove il funzionario pubblico o la persona incaricata di pubblico servizio fossero indotti da un Soggetto Sottoposto o da un Soggetto Apicale di Fondo Pensione a porre in essere, nell’esercizio della propria funzione, una condotta attiva od omissiva volta a favorire il Fondo Pensione e ciò a fronte dell’assunzione di un proprio parente prossimo;
- il reato di **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, si potrebbe configurare laddove fosse il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a fare pressioni sul Soggetto Sottoposto o sul Soggetto Apicale di Fondo Pensione, al fine di indurlo ad assumere un proprio parente in cambio di una condotta attiva o omissiva a favore del Fondo Pensione e, il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire il Fondo stesso;
- il reato di **Traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto del Fondo Pensione, offrano o promettano denaro o altra utilità (es.

l'assunzione di un familiare) a un soggetto che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;

- il reato di **Corruzione tra privati e il reato di Istigazione alla corruzione tra privati**, si potrebbero configurare laddove un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione – sia direttamente che per interposta persona – facesse pressioni su un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco, un liquidatore di società di diritto privato e/o su una persona sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti menzionati, offrendogli denaro o altra utilità non dovuti per indurli a porre in essere atti (commissivi od omissivi) favorevoli al Fondo Pensione.

5.3. Gestione e amministrazione del personale

5.3.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività correlate alla:

1. gestione di visite ispettive e/o verifiche/accertamenti di carattere amministrativo da parte di funzionari pubblici (Inail, Inps, Asl, etc.);
2. gestione amministrativa del personale.

5.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n.1 c.p.); **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.).

In particolare:

- i reati di **Corruzione propria e impropria e/o di Istigazione alla corruzione**, si potrebbero configurare laddove i funzionari pubblici fossero portati, in sede di ispezioni/verifiche, a redigere un verbale favorevole a Fondo Pensione nonostante eventuali irregolarità rilevate e ciò a fronte della corresponsione o della promessa di

corresponsione di denaro o altra utilità da parte di un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale del Fondo Pensione;

- il reato di **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, si potrebbe configurare laddove fosse il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a fare pressioni su un Soggetto Sottoposto o su un Soggetto Apicale del Fondo Pensione, al fine di indurlo a dargli o promettere denaro o altra utilità in cambio del rilascio di un verbale di ispezione/verifica favorevole nonostante eventuali irregolarità rilevate, e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire Fondo Pensione;
- il reato di **Traffico di influenze illecite**, si potrebbe configurare laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto del Fondo Pensione, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. consulente esterno) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. non rilevare eventuali irregolarità nel corso di una visita/ispezione).

In particolare, in relazione alla *gestione amministrativa del personale*:

- il reato di **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi qualora il consulente fiscale, in accordo con un Soggetto Sottoposto o con un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alle competenti autorità pubbliche, in materia previdenziale e/o assistenziale (es. INPS, INAIL, etc.), fornisca, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo Pensione;
- il reato di **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi laddove il consulente fiscale, in accordo con un Soggetto Sottoposto o con un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, acceda (anche illegittimamente) ai sistemi informatici delle competenti autorità pubbliche (es. per l'invio telematico delle dichiarazioni contributive), alterando il funzionamento di tale sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per Fondo Pensione e un conseguente danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

5.4. Gestione dell'indizione di gare

5.4.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività e degli adempimenti correlate all'indizione e allo svolgimento delle gare per la scelta del soggetto gestore e/o della banca depositaria;

2. gestione degli adempimenti da effettuare presso COVIP in relazione all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara.

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale.

Al processo “*Gestione dell'indizione di gare*” partecipa anche, come Soggetto/Funzione diversa da quelle del Fondo Pensione, un *advisor* esterno.

5.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.); **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n.1 c.p.); **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.).

In particolare:

- i reati di **Corruzione propria e impropria e/o di Istigazione alla corruzione**, potrebbero configurarsi laddove i funzionari di COVIP, in occasione della trasmissione di documenti/informazioni relativi all'indizione, svolgimento e risultati della gara, ignorassero eventuali irregolarità o non conformità dell'operato di Fondo Pensione, e ciò a fronte della corresponsione o della promessa di corresponsione di denaro o altra utilità da parte di un Soggetto Sottoposto o di un Soggetto Apicale del Fondo stesso;
- il reato di **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, potrebbe configurarsi laddove fossero i funzionari di COVIP a fare pressioni su un Soggetto Sottoposto o su un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio di condotte attive od omissive a favore del Fondo Pensione e, il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire il Fondo stesso;
- il reato di **Traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto del Fondo Pensione, offrano o promettano denaro o altra utilità a un

soggetto (es. dipendente del soggetto gestore) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;

- il reato di **Corruzione tra privati** e il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati**, potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto del Fondo Pensione – sia direttamente che per interposta persona – offra o prometta o dia denaro o altra utilità a un amministratore, direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco, un liquidatore e/o ad una persona sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti menzionati, per indurli a concludere contratti più favorevoli per il Fondo Pensione.

In particolare, in relazione alla *gestione degli adempimenti da effettuare presso COVIP in relazione all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara*:

- il reato di **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi qualora un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere a COVIP, in relazione all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara, fornisca, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari di COVIP, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo Pensione;
- il reato di **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi laddove un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, acceda (anche illegittimamente) ai sistemi informatici di COVIP per l'invio telematico della documentazione relativa all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara, alterando il funzionamento di tale sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per Fondo Pensione e un conseguente danno a COVIP.

5.5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche

5.5.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività correlate a verifiche/accertamenti, ispezioni/controlli da parte di COVIP;
2. gestione delle attività correlate alle richieste di pareri o autorizzazioni a COVIP;
3. predisposizione e gestione degli adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, etc.) da effettuare presso COVIP, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia;

4. gestione degli adempimenti da effettuare presso le Autorità Pubbliche (es. Casellario Centrale INPS, etc.), in relazione alla posizione previdenziale degli aderenti principali al Fondo Pensione.

5.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle di Fondo Pensione:

- Service;
- Gestore delle Rendite.

5.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n.1 c.p.); **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-*ter* c.p.).

- i reati di **Corruzione propria e impropria e/o di Istigazione alla corruzione**, potrebbero configurarsi laddove i funzionari di COVIP, in occasione di verifiche/controlli/ispezioni ovvero in occasione della trasmissione di dati/documenti/informazioni, ignorassero eventuali irregolarità o non conformità dell’operato di Fondo Pensione alla normativa vigente in materia, e ciò a fronte della corresponsione o della promessa di corresponsione di denaro o altra utilità da parte di un Soggetto Sottoposto o di un Soggetto Apicale del Fondo stesso;
- il reato di **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, potrebbe configurarsi laddove fossero i funzionari di COVIP a fare pressioni su un Soggetto Sottoposto o su un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio di condotte attive od omissive a favore del Fondo Pensione e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire il Fondo stesso;
- il reato di **Traffico di influenze illecite**, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto del Fondo Pensione, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. dipendente del Service) che ha o asserisce di avere rapporti con un

pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. ignorare eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo Pensione alla normativa vigente).

In particolare, in relazione alla *predisposizione e gestione degli adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, etc.) da effettuare presso COVIP, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia e alla gestione degli adempimenti da effettuare presso le Autorità Pubbliche (es. Casellario Centrale INPS, etc.), in relazione alla posizione previdenziale degli aderenti principali al Fondo Pensione:*

- il reato di **Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi qualora un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere a COVIP ovvero al Casellario Centrale INPS, fornisca, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere un ingiusto profitto per il Fondo Pensione;
- il reato di **Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**, potrebbe configurarsi laddove un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione, acceda (anche illegittimamente) ai sistemi informatici di COVIP ovvero di INPS per l'invio telematico delle dichiarazioni/documenti/atti previste dalla normativa vigente in materia, alterando il funzionamento di tale sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per Fondo Pensione e un conseguente danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

5.6. Gestione previdenziale: ciclo attivo

5.6.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta della gestione delle attività correlate alle richieste di nuove adesioni degli aderenti principali.

5.6.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo attivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;

- Gestore Assicurativo.

5.6.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono il reato di **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare:

- il reato di **Corruzione** e il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati**, potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione facesse pressioni su un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco, un liquidatore di società di diritto privato (nel caso di specie, delle società aderenti al Fondo Pensione) e/o su una persona sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti menzionati, offrendo, promettendo o consegnando denaro o altra utilità non dovuti, per indurli a porre in essere atti (commissivi od omissivi) più favorevoli al Fondo Pensione.

5.7. **Gestione previdenziale: ciclo passivo**

5.7.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta della gestione delle attività correlate alla cessione della prestazione previdenziale.

5.7.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo passivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

5.7.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono il reato di **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare:

- il reato di **Corruzione** e il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati**, si potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare laddove un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione facesse pressioni su un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un sindaco, un liquidatore di società di diritto privato (nel caso di specie, di una società finanziaria richiedente la cessione della prestazione previdenziale) e/o su una persona sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti menzionati, offrendo, promettendo o consegnando denaro o altra utilità non dovuti, per indurli a porre in essere atti (commissivi od omissivi) favorevoli al Fondo Pensione.

5.8. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

5.8.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla selezione dei fornitori.

5.8.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Service;
- Banca Depositaria.

5.8.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono il reato di **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- il reato di **Traffico di influenze illecite**, si potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurare laddove i soggetti operanti in nome e per conto del Fondo Pensione offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. consulente esterno) che ha o asserisce di avere rapporti con un

pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. ignorare eventuali inadempimenti / non conformità del Fondo Pensione alla normativa vigente);

- i reati di **Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto del Fondo Pensione – sia direttamente che per interposta persona – facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura aziendale del fornitore, offrendogli denaro o altra utilità non dovuti, per indurlo a concludere contratti di fornitura di beni a condizioni favorevoli per il Fondo Pensione.

6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

6.1. Amministrazione, contabilità e bilancio

6.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta dell'attività connessa alla:

1. gestione del sistema di contabilità generale;
2. gestione piccola cassa.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Amministrazione, contabilità e bilancio*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- il Service (service amministrativo esterno);
- il Gestore Assicurativo

6.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono i reati di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare, con riferimento al reato di **Corruzione propria e impropria**, **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, **Corruzione e/o di Istigazione alla corruzione**, **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, **Traffico di influenze illecite**, **Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, l'attività sensibile relativa al processo di *amministrazione, contabilità e bilancio* potrebbe essere strumentale alla configurazione delle fattispecie criminose sopra elencate, e ciò poiché potrebbe permettere a Fondo Pensione di acquisire la provvista da offrire al funzionario pubblico o alla controparte privata.

6.2. Gestione e amministrazione del personale

6.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla gestione amministrativa del personale.

6.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell'attività sopra menzionata sono il reato di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare, con riferimento al reato di **Corruzione propria e impropria**, **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, **Corruzione e/o di Istigazione alla corruzione**, **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, **Traffico di influenze illecite**, **Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, l'attività sensibile relativa al processo di *gestione e amministrazione del personale* potrebbe essere strumentale alla configurazione delle fattispecie criminose sopra elencate, e ciò poiché potrebbe permettere a Fondo Pensione, attraverso la gestione del pagamento di eventuali trasferite, anticipi, rimborsi spese, di acquisire la provvista da offrire al funzionario pubblico o alla controparte privata.

6.3. **Gestione previdenziale: ciclo attivo**

6.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività correlate alla contribuzione mensile degli aderenti principali;
2. gestione delle attività correlate all'investimento della contribuzione mensile degli aderenti principali e la riallocazione del capitale maturato.

6.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo attivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

6.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono il reato di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

- In particolare, in relazione ai reati di **Corruzione propria e impropria**, **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, **Istigazione alla corruzione**, **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, **Traffico di influenze illecite**, **Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, le attività sensibili relative al processo di *gestione previdenziale: ciclo attivo* potrebbero essere strumentali alla configurazione delle fattispecie criminose sopra elencate, poiché potrebbero permettere a Fondo Pensione, attraverso investimenti fittizi e il riallocaimento del capitale maturato a seguito delle contribuzioni mensili versati dagli aderenti principali, di acquisire la provvista da offrire al funzionario pubblico o alla controparte privata.

6.4. Gestione previdenziale: ciclo passivo

6.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta della gestione delle attività correlate alle richieste degli aderenti principali in relazione ai riscatti, trasferimenti, prestazioni in capitali, anticipazioni, prestazioni accessorie e rendite.

6.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;

- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo passivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

6.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento dell’attività sopra menzionata sono il reato di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

- In particolare, in relazione ai reati di **Corruzione propria e impropria, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Traffico di influenze illecite, Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, le attività sensibili relative al processo di *gestione previdenziale: ciclo passivo* potrebbero essere strumentali alla configurazione delle fattispecie criminose sopra elencate, poiché potrebbero permettere a Fondo Pensione, attraverso il pagamento dei riscatti, delle prestazioni accessorie, delle rendite, etc. agli aderenti principali presso il Fondo Pensione, di acquisire la provvista da offrire al funzionario pubblico o alla controparte privata.

6.5. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze

6.5.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla:

1. selezione dei fornitori;
2. gestione degli ordini di acquisto di beni e servizi;
3. gestione degli incarichi di consulenza.

6.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Consiglio di Amministrazione

Al processo “*Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Service;
- Banca Depositaria.

6.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono il reato di **Corruzione propria e impropria** (artt. 318 e 319 c.p.); **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.), **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.); **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

- In particolare, con riferimento ai reati di **Corruzione propria e impropria, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Traffico di influenze illecite, Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati**, le attività sensibili relative al processo di *gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze* potrebbero essere strumentali alla configurazione delle fattispecie criminose sopra elencate poiché potrebbero permettere a Fondo Pensione, attraverso la selezione di fornitori compiacenti con cui simulare acquisti fittizi, di acquisire la provvista da offrire al funzionario pubblico o alla controparte privata.

7. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 4, con specifico riferimento ai Reati di corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione applicabili a Fondo Pensione e individuati al precedente paragrafo 1, il Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari riassunti presso l'allegato A al presente Modello.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 2

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- [falso in prospetto (art. 2623, c.c.)⁸];
- [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)⁹];
- impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D. Lgs. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); [La fattispecie è stata trattata nella sezione 1 della presente Parte Speciale]
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); [La fattispecie è stata trattata nella sezione 1 della presente Parte Speciale]
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);

⁸ Il reato di “Falso in prospetto” era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-bis, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa.

⁹ Il reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del d.lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del d.lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 (le cui motivazioni sono state depositate in data 22 settembre 2011) ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie non viene espressamente richiamata dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, non potendo conseguentemente costituire fondamento di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Preliminarmente, deve essere rilevato che le norme previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 non dovrebbero ritenersi tecnicamente applicabili ai fondi pensione, non essendo questi ultimi annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione (*i.e.* società commerciali).

Tuttavia, su questo tema, parte della Dottrina ha affermato che *“non pare sostenibile che l'art. 25-ter abbia introdotto un sottosistema addirittura autosufficiente di responsabilità da reato, valido unicamente per le società commerciali in deroga a quanto generalmente previsto per gli altri enti, dotati di personalità giuridica, destinatari del D.Lgs. n. 231/01”*¹⁰.

Nello specifico, altra Dottrina ha ritenuto che potessero essere responsabili per reati societari commessi nel loro interesse o vantaggio anche soggetti non appartenenti al novero delle società commerciali, quali ad esempio, i fondi pensione¹¹.

Fondo Pensione, pur aderendo alla tesi restrittiva, ha ritenuto opportuno svolgere la c.d. fase di *risk assessment*, individuando le Aree a Rischio Reato con riferimento ai Reati Societari, nonché adottare la presente Parte Speciale, al fine di dettare a tutti i Destinatari i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite: a) nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici di Fondo Pensione, b) nella gestione delle operazioni/attività relative alla rendicontazione, c) in generale, nel trattamento della documentazione del Fondo Pensione e d) nella gestione dei rapporti con la competente Autorità Pubblica di Vigilanza (COVIP).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa e di *governance*, Fondo Pensione ha ritenuto rilevanti i seguenti reati di cui viene riportato il testo integrale e una breve descrizione della fattispecie.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

¹⁰ Giacomo Stalla, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in Rivista 231, n. 1, gennaio - marzo 2006, 140 - in termini analoghi, Alberto Cadoppi, Giulio Garuti, Paolo Veneziani, *Le leggi commentate - Enti e responsabilità da reato*, Milano, UTET, 2010.

¹¹ Luigi Domenico Cerqua e Cosimo Maria Pricolo, *Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi - I parte*, in Rivista 231, Interventi, gennaio 2007, 2.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica “è collegata allo svolgimento delle attività tipiche”, a prescindere dall’investitura formale. Pertanto, “sarà responsabile anche l’amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto”¹². Inoltre, Confindustria ha specificato che tale reato può essere “posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. E’ altresì possibile che, siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia colpevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” il reato non è configurabile”¹³.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

La fattispecie di reato sopra richiamata fa riferimento all’art. 2621 c.c. sulle false comunicazioni sociali (di cui al precedente punto (i)) e stabilisce che tale illecito sarà considerato di lieve entità in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle

¹² Ciccia, *I nuovi reati societari e finanziari*, Napoli, 2006, p. 27.

¹³ Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*, ed. 31 marzo 2008, sub art. 2621, 2622 c.c. e 173-bis T.U.F.

modalità o agli effetti della condotta. Conseguentemente, se il fatto sarà ritenuto di lieve entità, sarà comminata una pena più tenue.

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D. Lgs. 39/2010)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.L. 24 febbraio 1998 n. 58”.

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento, realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale).

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione contenuta nel comma 2.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

(iv) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Trattasi di reato proprio dell'amministratore (consigliere, delegato, unico) o del componente del consiglio di gestione di una delle società espressamente indicate nella norma.

La condotta punita consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e/o al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società.

Ai fini della configurabilità della presente fattispecie, è sufficiente il dolo generico.

(v) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato, che può essere commesso da chiunque, si integra quando, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico), si determina con atti simulati o con frode una maggioranza in assemblea che non vi sarebbe stata senza i voti illecitamente ottenuti.

Anche se si tratta di un reato comune, è indispensabile che, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001, il reato sia stato commesso dagli amministratori, direttori generali o liquidatori della società, o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

(vi) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

La presente disposizione tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale della società.

Si tratta di un reato “proprio”, che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Il reato *de quo* può essere commesso con due distinte modalità.

La prima modalità consiste alternativamente nella comunicazione all’Autorità di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’ente ovvero nel fraudolento occultamento di tali situazioni.

La seconda modalità è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai revisori e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Fondo Pensione, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 300 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della struttura organizzativa e di *governance*, Fondo Pensione ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari:

- Amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione dell'indizione di gare;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Fondo Pensione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5 e 6, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondo Pensione; comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- 1) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondo Pensione;
- 2) comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondo Pensione;
- 3) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo Pensione.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fondo Pensione e sull'evoluzione del suo *business*;
- 4) osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- 5) mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Fondo Pensione necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;

- 6) garantire il regolare funzionamento ed andamento del Fondo Pensione e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni del Fondo Pensione.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:

- tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione del Fondo Pensione, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- 7) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondo Pensione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).



Versione 02 aggiornata al 25/07/2024

5. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1. Amministrazione, Contabilità e Bilancio

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa;
2. gestione del conflitto di interessi.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Amministrazione, contabilità e bilancio*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- il Service (service amministrativo esterno);
- il Gestore Assicurativo.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.); **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.); **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.); **Omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.); **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.).

In particolare, in relazione alla *gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa*:

- i reati di **False comunicazioni sociali** e **Illecita influenza sull'assemblea**, potrebbero configurarsi laddove i Soggetti Apicali (*i.e.* amministratori, direttore generale) autonomamente, ovvero in accordo con i sindaci e i liquidatori compiessero una serie di operazioni quali, a titolo meramente esemplificativo, (i) la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, (ii) l'esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero l'occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche del Fondo Pensione, anche in concorso con altri

soggetti, (iii) la modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico e ciò al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo Pensione difforme dal vero;

- il reato di **Impedito controllo**, si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali (*i.e.* gli amministratori) tenessero una condotta poco trasparente e corretta in relazione alla richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei Soci, mediante l'occultamento di documenti o l'esibizione parziale o alterata, anche accompagnata da artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo di questi ultimi.

In particolare, in relazione alla *gestione del conflitto di interessi*:

- il reato di **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**, si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui un Soggetti Apicale (*i.e.* un Amministratore) non dia notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale degli interessi che, per conto proprio o di terzi, lo stesso ha in una o più operazioni del Fondo Pensione.

5.2. Gestione dell'indizione di gare

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla gestione degli adempimenti da effettuare presso COVIP, in relazione all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale.

Al processo "*Gestione dell'indizione di gare*" partecipa anche, come Soggetto/Funzione diversa da quelle del Fondo Pensione, un *advisor* esterno.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento dell'attività sopra menzionata è **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), che potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione ponga in essere una delle seguenti condotte:

- occultamento fraudolento di fatti/documenti che, in occasione dell'indizione, svolgimento di una gara, avrebbero dovuto essere comunicati alla competente Autorità Pubblica di Vigilanza;
- ostacolo allo svolgimento delle funzioni della competente Autorità Pubblica di Vigilanza, in occasione di richieste di chiarimenti/informazioni, in relazione all'indizione, allo svolgimento e ai risultati della gara svolta dal Fondo Pensione.

5.3. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche

5.3.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

- gestione delle attività correlate a verifiche/accertamenti, ispezioni/controlli da parte di COVIP;
- predisposizione e gestione degli adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, etc.) da effettuare presso COVIP, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia

5.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione degli adempimenti e dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e altre autorità pubbliche*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle di Fondo Pensione:

- Service;
- Gestore delle Rendite.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

La fattispecie che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), che potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un Soggetto Sottoposto o un Soggetto Apicale di Fondo Pensione ponga in essere una delle seguenti condotte:

- occultamento fraudolento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alla competente Autorità Pubblica di Vigilanza in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo Pensione;

- ostacolo allo svolgimento delle funzioni della competente Autorità Pubblica di Vigilanza (es. in occasione di verifiche ispettive), anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità.

6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 4, con specifico riferimento ai Reati Societari applicabili a Fondo Pensione e individuati al precedente paragrafo 1 della presente sezione, il Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari riassunti presso l'allegato A al presente Modello.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 3

REATI DI ABUSO DI MERCATO

1. I reati di Abuso di Mercato quali presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001

La disciplina degli abusi di mercato è stata introdotta dalla Legge 62/2005, che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE e ha sostituito l'originario Capo IV (Abuso di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari) del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), introducendo il Titolo I-bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), la cui rubrica è stata successivamente sostituita dall'art. 4 del D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 (Abusi di mercato).

Gli illeciti in materia di abusi di mercato assumono rilevanza anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 che contempla, all'articolo 25-*sexies*, fra i reati-presupposto, l'abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Nello specifico, la fattispecie di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate è sanzionata dall'articolo 184 del TUF come reato e dall'articolo 187-*bis* del TUF come illecito amministrativo mentre la manipolazione del mercato è invece disciplinata dall'articolo 185 del TUF come reato e dall'articolo 187-*ter* del TUF come illecito amministrativo.

La disciplina normativa in materia di abusi di mercato è stata riformata dal legislatore europeo con il Regolamento (UE) 596/2014 (il "MAR") relativo agli abusi di mercato che abroga, inter alia, la direttiva 2003/6/CE. Le disposizioni contenute nella riforma sono direttamente applicabili nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea dal 3 luglio 2016 ad eccezione di quelle relative, inter alia, agli OTF ("sistemi organizzati di negoziazione"), ai mercati di crescita per le PMI, alle quotate di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta che hanno assunto rilevanza a partire dal 3 gennaio 2018. In particolare, il Regolamento MAR ha lo scopo di (i) istituire un quadro sanzionatorio amministrativo in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e (ii) introdurre una serie di misure per prevenire gli abusi di mercato, al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati. A tale proposito il Decreto Legislativo 107/2018, emanato in attuazione alla legge Delega 163/2017, ha adeguato la disciplina nazionale in materia di Abusi di Mercato alle disposizioni contenute nel MAR, apportando alcune modifiche al TUF. Infine, in data 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020". Nello specifico, l'art. 26 di tale legge ha, inter alia, sostituito l'art. 184 TUF (dapprima modificato dal D.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e dal D.lgs. n. 107 del 10.8.2018), modificato l'art. 185 TUF, abrogando i commi 2-*bis* e 2-*ter* e modificato l'art. 187 TUF, sostituendo il comma 1.

Il MAR ha introdotto una serie di nuovi obblighi che hanno l'effetto di rendere significativamente più regolamentata la gestione degli adempimenti in materia di abusi di mercato.

Ai sensi dell'articolo 2, MAR, la disciplina sugli abusi di mercato si applica agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, MTF e OTF (di seguito "strumenti quotati"). Rientrano nell'ambito di applicazione anche gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti quotati, ove il loro prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno strumento quotato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore. Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti definiti dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Oltre che agli strumenti finanziari appena descritti, le norme in materia di manipolazione del mercato e divieto di manipolazione del mercato (rispettivamente artt. 12 e 15 MAR) si applicano anche: i) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario; ii) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; iii) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

2. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001

La presente Sezione riguarda specificamente le fattispecie di reato previste dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001.

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (Art. 185 T.U.F.);
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art.187-bis T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (Art. 187-ter T.U.F.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, il Fondo Pensione ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale.

Art. 184 T.U.F. - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati,

anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”

Ai sensi dell'articolo 7, MAR, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Per “carattere preciso” si considera l'informazione che fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari interessati (o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni).

Come anticipato, tra le innovazioni introdotte dalla disciplina europea vi è l'estensione della nozione di informazione privilegiata anche alle tappe intermedie di un processo decisionale o comunque prolungato nel tempo. A tal riguardo, l'articolo 7, paragrafo 3, MAR precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'articolo 7, MAR riguardo alle informazioni privilegiate. Per “processo prolungato” si intende quel processo inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o evento che, assieme alle tappe intermedie collegate a detto processo, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Quanto alla “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente effetti significativi sul prezzo degli strumenti finanziari”, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Ai sensi dell'articolo 8, MAR, la fattispecie di illecito di abuso di informazioni privilegiate si configura quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate¹⁴.

Rientra nell'ambito dell'illecito in questione anche il caso c.d. *tuyantage*, ossia quando una persona in possesso di informazioni privilegiate e sulla base di tali informazioni: i) raccomanda o induce un'altra persona di acquisire o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero ii) raccomanda o

¹⁴ In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

induce un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni a effettuare la cancellazione o la modifica.

Il ricorso a raccomandazioni o induzioni appena descritto è inteso come abuso di informazioni privilegiate quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

La norma appena descritta si applica a qualsiasi persona che, per qualsiasi circostanza, possieda informazioni privilegiate e sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Nei casi in cui è una persona giuridica a commettere l'illecito, la norma si applica anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

L'articolo 10, MAR disciplina la fattispecie di c.d. *tipping*, ossia la comunicazione in modo illecito di informazioni privilegiate. Nello specifico, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, a meno che la comunicazione non avvenga durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Art. 185 T.U.F. – Manipolazione del mercato

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Ai sensi dell'articolo 15, MAR, non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Per manipolazione del mercato si intendono, ai sensi dell'articolo 12, MAR, le seguenti attività:

- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario; ovvero (ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale. L'illecito non si configura nel caso in cui la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa;

- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, utilizzando artifici¹⁵ o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci (c.d. *rumors*), quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) che precedono configurano la c.d. manipolazione operativa, mentre le fattispecie di cui alle lettere c) e d) configurano la c.d. manipolazione informativa.

Come visto, il MAR introduce la punibilità anche del tentativo di effettuare una manipolazione di mercato. Ciò significa, che sono sanzionate, oltre alle condotte, anche i tentativi di porre in essere, come ad esempio l'ordine di effettuare operazioni manipolative impartito ad un intermediario e rimasto ineseguito.

L'articolo 12, paragrafo 2, MAR fornisce, inoltre, la descrizione di una serie di condotte che sono sempre considerate manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, in quanto:
 - i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini;

¹⁵ Un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di «altri artifici» idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta. Cfr. Sent. Cassazione n. 2063/2008.

- iii) crea, o è possibile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza,
- d) trae vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Art. 187-*bis* T.U.F. - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

Art. 187 – *ter* T.U.F. – Manipolazione del mercato

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.”

3. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Abuso di Mercato

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per il Fondo Pensione, elencati al precedente paragrafo 1.

Reati	Sanzione Pecuniaria
<ul style="list-style-type: none"> - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.U.F.); - Manipolazione del mercato (Art. 185 T.U.F.); - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art.187-bis T.U.F.); - Manipolazione del mercato (Art. 187-ter T.U.F.). 	<p>Da 400 a 1000 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

4. Le Aree a Rischio Reato

In considerazione della peculiare natura dei Reati di Abuso di Mercato descritti al precedente paragrafo 1, risulta particolarmente complesso individuare specifiche Aree a Rischio Reato e specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale, considerate applicabili e rilevanti per Fondo Pensione. I reati di Abuso di Mercato possono, infatti, essere commessi in genere in qualsiasi tipo di Area a Rischio Reato, indipendentemente dall'attività svolta.

5. Norme di comportamento generale in tutte le Aree a rischio

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di Abuso di Mercato individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Fondo Pensione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 e le fattispecie di reato previste dal T.U.F.;
- b) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente integrare uno dei Reati di Abuso di Mercato;
- c) astenersi da eseguire transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società terze in riferimento a cui si conoscano o si ritenga di conoscere la natura privilegiata di tali informazioni;
- d) garantire la trasparenza ed effettuare divulgazioni complete, accurate, tempestive e comprensibili sulle attività connesse a Fondo Pensione;
- e) mantenere confidenziali le informazioni privilegiate acquisite durante l'esercizio delle attività connesse a Fondo Pensione, avendo premura di non diffonderle;
- f) utilizzare le informazioni privilegiate solamente per i fini espressamente consentiti dall'attività professionale;
- g) astenersi dal divulgare qualsiasi notizia non veritiera o non verificata.

6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 5, con specifico riferimento ai Reati di Abuso di Mercato, il Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari riassunti presso l'allegato A al presente Modello.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 4

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il “**TUS**”) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-*septies* del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, D.lgs. 81/2008 (TUS):

"1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f).

b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”

Le sanzioni a carico dell'ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave¹⁶ o gravissima¹⁷.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità di Fondo Pensione se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

¹⁶ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...).”*

¹⁷ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.



Versione 02 aggiornata al 25/07/2024

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto a carico di Fondo Pensione qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1 della presente sezione della Parte Speciale, derivi al Fondo Pensione un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le Aree a Rischio Reato che Fondo Pensione ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto si riferiscono alla totalità delle funzioni e delle aree operative del Fondo Pensione.

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il rischio di commissione reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti considerati dal Decreto, l'analisi dell'operatività aziendale ha messo in luce che tra le attività rilevanti possono individuarsi le seguenti Aree a Rischio Reato prioritarie:

- A. sistema di nomine in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- B. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- C. attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- D. valutazione dei rischi e periodici aggiornamenti.**

Fondo Pensione ad oggi non ha dipendenti.

Le Aree a Rischio Reato di cui si discute, in considerazione del fatto che possono coinvolgere anche specifiche attività per cui sono richiesti specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, potrebbero assumere rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati in esame, se e nella misura in cui gli adempimenti in questione non vengano correttamente assolti.

Inoltre, le stesse Aree a Rischio Reato potrebbero comportare anche sanzioni amministrative, indipendentemente dalla realizzazione delle fattispecie dell'omicidio colposo nonché delle lesioni personali colpose.

In particolare, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio Reato, possono individuarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti adempimenti in materia di sicurezza previsti dal TUS e, in generale, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- individuazione dei rischi per la sicurezza, redazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS, del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, per brevità, il “**DVR**”) con riferimento, in particolare a:
 - analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro;

- analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività di Fondo Pensione;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro;
- definizione e monitoraggio dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
- attività di informazione di tutti i soggetti che possano trovarsi presso la sede/unità produttive di Fondo Pensione;
- rapporti con i Fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- gestione di tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di ogni eventuale rischio trasversale, cui possano essere sottoposti i Dipendenti e/o i Consulenti e/o i Collaboratori nonché i soggetti che prestano l'attività in nome e per conto di Fornitori e di Partner di volta in volta presenti nei locali aziendali.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio Reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle relative specificazioni correlate a singoli adempimenti, potranno essere disposte dal Datore di Lavoro per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole sedi operative aziendali.

Assumono una particolare rilevanza, ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro, tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di Fondo Pensione in questo settore con riferimento, in particolare, agli obiettivi prefissati in sede di riunione periodica di cui all'art. 35 TUS, i cui verbali devono, pertanto, considerarsi parte del Modello.

Le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di cooperare per garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

4. Possibili Modalità di Realizzazione degli Illeciti in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'illecito penale di cui alla presente sezione della Parte Speciale può essere commesso mediante qualsiasi tipologia di condotta, purché la stessa si traduca in una violazione delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché venga ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medesima e l'evento di omicidio o lesioni personali colpose. Pertanto, di seguito un elenco delle possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle Aree a Rischio Reato identificate, da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, essendo pressoché impossibile riuscire ad individuare tutte le possibili condotte dei Destinatari, che possono contribuire alla realizzazione dell'illecito penale di cui alla presente Parte Speciale:

A. sistema di nomine in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- assegnazione di responsabilità, poteri decisionali e di spesa a soggetti non in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza;
- assegnazione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti non in possesso dell'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni conferite;
- assegnazione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti non in possesso di adeguati poteri organizzativi, di gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni conferite;
- erronea individuazione di soggetti tecnicamente competenti e chiamati a svolgere incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

B. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- omessa o carente valutazione dei rischi per la sicurezza presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- omessa o carente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione adottati;
- omessa o carente individuazione delle procedure per l'attuazione delle programmate misure di sicurezza.

C. attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- mancata e/o inadeguata formazione e informazione dei Dipendenti e/o dei Consulenti;
- mancata e/o inadeguata informazione di soggetti terzi presenti presso la sede centrale e/o le sedi secondarie;
- mancata e/o inadeguata formazione e informazione in merito ai rischi specifici dei dipendenti di appaltatori, chiamati a svolgere la propria attività presso la sede centrale o le sedi secondarie.

D. valutazione dei rischi e periodici aggiornamenti

- mancata e/o inadeguata valutazione dei rischi;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- mancato presidio di un possibile rischio individuato.

5. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

In particolare, non sono delegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti *ex art.* 17, TUS:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.16¹⁸, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18¹⁹, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di

¹⁸ Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

¹⁹ Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

-
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richieder al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;

chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al datore di lavoro.

In particolare, datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19²⁰ e 20²¹ TUS.

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

1-*bis* L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-*bis* Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

²⁰ Articolo 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

²¹ Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In base al disposto dell'articolo 31, TUS il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

PRINCIPI GENERALI

La presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Fondo Pensione, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, Fondo Pensione provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Regole di comportamento

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

6. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

In conformità alle previsioni dell'art. 30 TUS, Fondo Pensione adotta Procedure specifiche e un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito, “**SGSL**”). Detto SGSL costituisce parte integrante del presente Modello e, pertanto, viene qui espressamente richiamato.

Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Procedure Specifiche e il SGSL adottati da Fondo Pensione potranno nel tempo modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario.

Con l'adozione del SGSL, il Fondo Pensione provvede a:

- definire la politica della sicurezza;
- definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza;
- definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi);
- diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori.

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure.

7. Procedure previste dalla Legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede di Fondo Pensione;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- procedure di gestione dei rischi alla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica del Fondo Pensione;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali;
- protocolli nazionali e/o linee guida regionali o di settore avente ad oggetto le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 7, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma e funzionigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Fondo Pensione procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità.

Fondo Pensione procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, Fondo Pensione si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR delle sedi di Fondo Pensione con riferimento (i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nelle singole sedi operative.

L'organigramma sicurezza di Fondo Pensione è riportato nel DVR, ed è riassunto, nelle sue funzioni fondamentali, nel paragrafo che segue.

8. Procedure specifiche predisposte da Fondo Pensione per il presidio delle Aree a Rischio

Principali Aree a Rischio Reato	Presidi esistenti
A. sistema di nomine in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • nomina del Dirigente Delegato • designazione RSPP • presenza dell'Organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza
B. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • DVR • presenza di un piano di emergenza • questionario di valutazione dei rischi
C. attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di informazione/formazione nei confronti dei dipendenti • informazione/formazione/addestramento degli addetti alla prevenzione incendio/pronto soccorso/gestione delle emergenze • pianificazione periodica delle attività di informazione e formazione • presenza di un Piano Formativo
D. valutazione dei rischi e periodici aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento DVR da parte del RSPP

9. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 5, con specifico riferimento ai Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose applicabili a Fondo Pensione e individuati al precedente paragrafo 1 della presente sezione, Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari riassunti presso l'allegato A al presente Modello.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (di seguito, per brevità, i “**Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio**”).

L'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, disciplina le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Fondo Pensione ha ritenuto rilevante il seguente reato tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

In base all'articolo citato, è punito chi commette (o concorre con altri nel commettere) un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, così da ostacolarne l'identificazione della relativa provenienza delittuosa.

Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, la quale deve intendersi come la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso; (ii) il trasferimento, che consiste nella mutazione della titolarità giuridica del bene provento del reato; (iii) l'impiego in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Le suddette condotte dovranno essere qualificate alla luce della loro concreta idoneità ad ostacolare la tracciabilità del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Verranno quindi in rilievo le fattispecie soggettive di mutamento della formale titolarità (fermo il beneficiario effettivo) ovvero di oggettiva sostituzione del bene con un altro non tracciabile, che abbiano in ogni caso finalità dissimulativa della relativa provenienza illecita.

L'oggetto materiale delle condotte sopra analizzate è da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilità, dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un delitto, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dell'autore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilità devono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione di un delitto non colposo, con la conseguenza che sono quindi escluse tutte le ipotesi contravvenzionali ed i delitti colposi.

Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato “proprio”, in quanto è punibile ai sensi del nuovo articolo 648-ter.1, c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

Il comma quarto dell'articolo 648-ter.1, c.p., contiene una causa di non punibilità, nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Inoltre, l'articolo 648-ter.1, c.p., comma quinto, prevede un'aggravante nei casi in cui i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Al contrario, è prevista una circostanza attenuante speciale nel caso in cui il soggetto si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma 6).

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, al fine della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione dei beni e delle altre utilità di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine²².

Infine, il reato di autoriciclaggio prevede due soglie di punibilità:

- la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 da infliggere a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fermo restando quanto sopra, con particolare riferimento ai reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario precisare che Fondo Pensione si riporta al principio di legalità, peraltro statuito anche dall'art. 2 dello stesso Decreto, con la conseguenza che, a giudizio dello stesso Fondo Pensione, vi può essere punibilità per un reato commesso da un soggetto apicale o sottoposto, in quanto tale reato è previsto nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Conseguentemente, tale principio di legalità deve ritenersi applicabile - a giudizio del Fondo Pensione - anche ai reati che costituiscono il presupposto dell'eventuale Reato di Autoriciclaggio.

Ne consegue, pertanto, che, se quale "reato fonte" del Reato di Autoriciclaggio, viene commesso un reato che non è incluso nel novero di quelli presupposto *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001, l'eventuale condotta di autoriciclaggio fonte di tale delitto non dovrebbe sortire alcuna responsabilità amministrativa dell'ente.

²² Si cita, *inter alia*, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 16153, la quale dispone che integra "il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggiurare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. Pur essendo a forma libera, questa fattispecie richiede, in ogni caso, che la condotta sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro".

Alla luce di ciò, e stante il fatto che il Fondo Pensione ha già implementato il Modello in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 ritenuti rilevanti per la stessa, i relativi presidi e punti di controllo adottati al fine di prevenire la commissione di tali reati sono da ritenersi funzionali anche alla prevenzione della commissione del Reato di Autoriciclaggio.

Ciò posto, il Fondo Pensione, per proprie ragioni di natura meramente etica, ritiene comunque di porre particolare attenzione e specifici punti di controllo a due tipologie di reati (*i.e.* reati tributari *ex* artt. 10-*bis* e 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e il reato di appropriazione indebita *ex* art. 646 c.p.), sebbene tali illeciti non rientrino nel novero di quelli punibili *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001 e senza che la trattazione degli stessi nel Modello (che avviene per ragioni di comodità essendo appunto un Modello di controllo) possa essere considerata suscettibile di generare alcuna responsabilità del Fondo Pensione *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001.

2. Le sanzioni previste in relazione al Reato di Autoriciclaggio

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento al Reato di Autoriciclaggio, ritenuto rilevante per Fondo Pensione, descritto al precedente paragrafo 1 della presente Sezione.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	<p>Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della struttura organizzativa e di *governance*, Fondo Pensione ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione del Reato di Autoriciclaggio:

- Amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione previdenziale: ciclo attivo.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Reato di Autoriciclaggio individuato al precedente paragrafo 1 della presente Sezione e ritenuto rilevante per Fondo Pensione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5 e 6, nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare il Reato di Autoriciclaggio;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, il Reato di Autoriciclaggio, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dello stesso Reato.

È fatto, inoltre, obbligo di:

- 1) rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- 3) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali il Fondo Pensione ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione del Reato di Autoriciclaggio;
- 4) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- 5) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- 6) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui Fondo Pensione venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di Fondo Pensione con soggetti terzi deve essere formalmente conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare il Fondo Pensione);

- 2) l'OdV deve essere tempestivamente informato, con nota scritta, di qualsiasi irregolarità o indizio tale da far anche soltanto presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto contrattuale;
- 3) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza;
- 4) i fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello.

È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita. In particolare, è consentito pagare o ricevere denaro solo a fronte di prestazioni effettivamente ricevute o effettuate.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1. Amministrazione, contabilità e bilancio

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività volte alla predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni;
2. gestione del sistema di contabilità generale;
3. gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Amministrazione, contabilità e bilancio*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- il Service (service amministrativo esterno);
- il Gestore Assicurativo.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Oltre alle fattispecie di reato già previste nel Modello, il Fondo Pensione, per proprie ragioni di natura meramente etica, ritiene comunque di porre particolare attenzione e specifici punti di controllo ai reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 10 *bis* e 10 *quater*) quali reati presupposto del Reato di Autoriciclaggio, sebbene questi non rientrino nel novero dei reati presupposto *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001.

In particolare:

- il reato tributario di **Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** (art. 10-*bis* del D.Lgs. n. 74/2000) potrebbe essere ritenuto potenzialmente applicabile quale reato presupposto del Reato di Autoriciclaggio, qualora un addetto del Fondo Pensione non provveda a versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata in precedenza ai sostituti, per un ammontare superiore ad euro 150.000,00 per periodo di imposta, e

da tale mancato versamento derivi un risparmio di imposta per il Fondo stesso che potrebbe costituire la “provvista” per la commissione del Reato di Autoriciclaggio;

- il reato tributario di **Indebita compensazione** (art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000) potrebbe essere ritenuto potenzialmente applicabile quale reato presupposto del Reato di Autoriciclaggio, qualora un addetto del Fondo Pensione ometta di versare somme indicate come dovute dal contribuente in sede di versamento unificato, ma non concretamente versate in quanto compensate con crediti non spettanti o inesistenti che vengono portati in compensazione con i debiti indicati nel modello F24, e da tale indebita compensazione derivi un risparmio di imposta per il Fondo stesso che potrebbe costituire la “provvista” per la commissione del Reato di Autoriciclaggio.

5.2. Gestione previdenziale: ciclo attivo

5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

3. gestione delle attività correlate alla contribuzione mensile degli aderenti principali;
4. gestione delle attività correlate all’investimento della contribuzione mensile degli aderenti principali e la riallocazione del capitale maturato.

5.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell’attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo attivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Oltre alle fattispecie di reato già previste nel Modello, il Fondo Pensione, per proprie ragioni di natura meramente etica, ritiene comunque di porre particolare attenzione e specifici punti di controllo al reato di **Appropriazione indebita** (art. 646 c.p.), quale reato presupposto del Reato di Autoriciclaggio, sebbene questo non rientri nel novero dei reati presupposto *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001.

In particolare:

- il reato di **Appropriazione Indebita**, potrebbe essere ritenuto potenzialmente applicabile quale reato presupposto del Reato di Autoriciclaggio, qualora un addetto del Fondo Pensione trovandosi in possesso, in forza di un rapporto contrattuale, di somme di denaro appartenenti agli aderenti, distogliesse tali somme dal loro fine previdenziale e le sostituisse, trasferisse/o impiegasse in attività idonea ad ostacolare la tracciabilità delle stesse.

6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 4, con specifico riferimento al Reato di Autoriciclaggio, il Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 6

REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-*quiquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001

La presente Sezione riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

Pertanto, l'articolo 25-*quiquiesdecies* ha esteso la responsabilità degli enti alla categoria dei reati tributari (di seguito, per brevità, i “**Reati Tributari**”) previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, richiamando le seguenti fattispecie di reato:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, il Fondo Pensione ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie di reato prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo D.Lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- i. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;
- ii. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposte, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Per documenti falsi, trattandosi di un'ipotesi residuale del reato già previsto dall'articolo 2, devono considerarsi tali tutti quei documenti diversi dalle fatture e quindi, ad esempio, i buoni di consegna o le certificazioni delle ritenute di imposta subite.

La definizione di mezzi fraudolenti è fornita dall'articolo 1, lettera g *ter*) del D.Lgs. n. 74/2000, che stabilisce che “*si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà*”.

La giurisprudenza ha chiarito che il reato in esame, è caratterizzato da una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione²³.

(ii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

²³ Corte di Cassazione, Sez. III, n. 15500 del 15 febbraio 2019, Velante, Rv. 275902.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rilevano le sole disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2-*bis*.

Anche in questo caso, la norma mira a tutelare l'interesse erariale alla riscossione delle imposte dovute.

Tale reato rientra nella categoria dei reati comuni, in quanto può essere commesso sia da parte degli enti che hanno come fine quello di emettere fatture false, sia da parte di quei soggetti che favoriscono l'evasione di un soggetto terzo attraverso l'emissione di quei documenti contabili che appaiono conformi al modello legale.

Il delitto in esame, inoltre, è un reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura, ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Il comma 2-*bis* prevede un'attenuante, ossia una diminuzione della pena, quando l'importo indicato nella fattura o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro 100.000.

(iii) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari?”.

Tale reato si realizza sia con l'occultamento sia con la distruzione dei documenti contabili. Tuttavia, pur trattandosi di due condotte distinte tra di loro, sono accomunate dal medesimo presupposto, ossia la previa esistenza della documentazione. Oggetto del reato sono le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione tra cui anche il libro giornale, il libro inventari nonché quelle relativamente obbligatorie.

(iv) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni?”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma si identifica nella conservazione delle garanzie patrimoniali del contribuente, da cui dipende l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi.

La condotta punita si sostanzia nell'alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti su beni mobili o immobili, propri o altrui, tali da rendere in tutto ovvero in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato si perfeziona a prescindere dalla pendenza, al momento del compimento della condotta tipica, di una procedura; fase questa estranea alla struttura del reato e di pertinenza della sfera intenzionale e volitiva del soggetto agente.

Per quanto concerne le singole condotte vietate, l'alienazione simulata abbraccia tutte le ipotesi di trasferimento a terzi della proprietà di un bene e si deve intendere in senso ampio, tale cioè da ricomprendere sia quella relativa che quella assoluta. La categoria degli atti fraudolenti costituisce, invece, ipotesi residuale, che ricomprende tutte quelle attività idonee a determinare un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente che gli consenta di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.

La norma, inoltre, richiede che le condotte appena descritte debbano essere caratterizzate dalla finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dal conseguimento di tale ultimo risultato. La verifica attorno alla idoneità o meno della condotta spetta al giudice attraverso la verifica delle circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento del compimento dell'azione ed in riferimento al tempo in cui la condotta ha preso forma.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per il Fondo Pensione, elencati al precedente paragrafo 1.

Reati	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000) 	<p>Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Per una durata non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000) 	<p>Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della struttura organizzativa e di *governance*, Fondo Pensione ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Tributari:

- b. Amministrazione, contabilità e bilancio;
- c. Gestione previdenziale: ciclo attivo;
- d. Gestione previdenziale: ciclo passivo.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Fondo Pensione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dall'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, elementi passivi fittizi, legati al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi artificiosi;
- b) assicurare la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie;
- c) astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- d) astenersi dall'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- e) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- f) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- g) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1 Amministrazione Contabilità e Bilancio

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla:

1. gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria;
2. gestione delle attività volte alla predisposizione di dichiarazione dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni;
3. gestione del sistema di contabilità generale;
4. gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Unità Operativa;
- Direttore Generale;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Amministrazione, contabilità e bilancio*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- il Service (service amministrativo esterno);
- il Gestore Assicurativo.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte del Fondo Pensione certificazioni, attestanti ritenute operate, inesistenti in tutto o in parte al fine di consentire ad un altro soggetto (l'aderente al Fondo) l'evasione delle imposte sui redditi o IVA;

- il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le scritture contabili o i documenti la cui conservazione è obbligatoria (ad esempio i libri contabili obbligatori, il prospetto di composizione del patrimonio e gli schemi di bilancio redatti secondo i modelli approvati da COVIP) venissero:
 - celati con qualsiasi forma idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente (occultamento);
 - eliminati, soppressi o trasformati in modo da essere resi inservibili mediante abrasioni, cancellature e simili (distruzione);

- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano realizzati atti dispositivi e modificativi della composizione e della consistenza del patrimonio del Fondo Pensione, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.2 Gestione previdenziale: ciclo attivo

5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse alla contribuzione mensile degli aderenti principali.

5.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “Gestione previdenziale: ciclo attivo” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto del Fondo Pensione indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di documentazione falsa (ad esempio una certificazione), attestante contributi versati o importi receiptati da altre forme pensionistiche;
- il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le scritture contabili o i documenti la cui conservazione è obbligatoria (ad esempio certificazioni attestanti contributi versati o somme ricevute da altre forme pensionistiche) venissero:
 - celati con qualsiasi forma idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente (occultamento);
 - eliminati, soppressi o trasformati in modo da essere resi inservibili mediante abrasioni, cancellature e simili (distruzione);
- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano realizzati atti dispositivi e modificativi della composizione e della consistenza del patrimonio del Fondo Pensione, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.3 Gestione previdenziale: ciclo passivo

5.3.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta della gestione delle attività correlate alle richieste degli aderenti principali in relazione ai riscatti, trasferimenti, prestazioni in capitali, anticipazioni, prestazioni accessorie e rendite.

5.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento dell'attività sopra descritta sono:

- Direttore Generale;
- Unità Operativa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al processo “*Gestione previdenziale: ciclo passivo*” partecipano anche, come Soggetti/Funzioni diverse da quelle del Fondo Pensione:

- Ufficio AP (Ufficio Amministrazione del Personale) di Banca Crédit Agricole;
- Service;
- Banca Depositaria;
- Gestore Assicurativo.

5.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto del Fondo Pensione indichino in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avvalendosi di documentazione falsa attestante minori importi relativi a: riscatti, prestazioni o altre somme trasferite;
- il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora:
 - venga omesso l'inserimento di numerazione e protocollo progressivo nella registrazione delle fatture passive, causando l'occultamento di documentazione la cui conservazione è obbligatoria;
 - non venga effettuata una conservazione/archiviazione delle scritture contabili mediante modalità idonee;
 - non venga effettuata un'idonea conservazione delle fatture d'acquisto;
- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora vengano prelevate somme di denaro dal conto corrente con indicazioni di causali generiche o vengano realizzati atti dispositivi del patrimonio del Fondo Pensione in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

6. Norme di Comportamento Particolare in tutte le Aree a Rischio Reato

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 4, con specifico riferimento ai Reati Tributari, il Fondo Pensione ha adottato e attuato specifici controlli preventivi, nonché specifiche Procedure, archiviati in una *repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul disco di rete del Fondo Pensione accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli preventivi e di tutte le nuove Procedure, approvati successivamente all'adozione della presente sezione della Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza accedendo al disco di rete di Fondo Pensione e di rispettarne i termini e le modalità.